



**REGOLAMENTO SULLA NOMINA E
L'ATTIVITÀ DEI CULTORI DELLA MATERIA**

1. Principi generali

- 1.1. I cultori della materia sono nominati per un singolo insegnamento; è possibile procedere a nomine per diversi insegnamenti rientranti comunque nel medesimo settore scientifico-disciplinare o settori affini.
- 1.2. La nomina è fatta dal Consiglio di Dipartimento, dietro proposta motivata del professore titolare ufficiale dell'insegnamento, sulla base dei criteri del presente regolamento.
- 1.3. Nel valutare le proposte di nomina di cultori complessivamente presentate da un singolo docente, il Consiglio terrà conto del carico didattico del docente, con particolare riferimento al numero degli esami da sostenersi.
- 1.4. Per ciascun docente di ruolo afferente al Dipartimento, e titolare di insegnamenti presso i corsi di studio che a questo fanno capo, il numero massimo di cultori nominabili è sei (6), tre (3) in caso di titolarità di insegnamenti opzionali.
- 1.5. I docenti supplenti in servizio presso altri Dipartimenti dell'Ateneo o di altre università e i titolari di contratto possono nominare cultori della materia in assenza di cultori nominati nei settori scientifico disciplinari cui afferiscono le proprie materie di insegnamento: potranno allora, in tal caso, procedere all'indicazione di massimo tre (3) cultori, sempre che non vi sia la dichiarata disponibilità di docenti in servizio presso il Dipartimento a far parte delle Commissioni di esame di tali insegnamenti, secondo criteri di affinità e vicinanza scientifico-disciplinare. In tal caso, quindi, non si procederà comunque alla nomina di cultori della materia, là dove le manifestate disponibilità consentano la regolare formazione delle commissioni di esame.
- 1.6. In deroga a quanto disposto sulla numerosità massima dei cultori, il Consiglio di Dipartimento, sentiti il Direttore del Dipartimento ed i Presidenti di Corso di studio, su richiesta motivata del docente ed in casi di particolare necessità, può disporre la nomina di un numero superiore di cultori.

2. Requisiti per la nomina

- 2.1. L'aspirante al titolo di cultore deve aver conseguito: a) il titolo di dottore di ricerca; o in alternativa, b) da almeno tre anni la laurea quadriennale del vecchio ordinamento ovvero, secondo il nuovo ordinamento degli studi universitari, la laurea specialistica di II livello o magistrale a ciclo unico.
- 2.2. Il candidato deve essere in possesso di elevata qualificazione scientifica o professionale nella materia pertinente all'insegnamento per il quale è proposta la nomina, risultante dal curriculum vitae e dai titoli presentati per la valutazione. L'elevata qualificazione scientifica o professionale nella materia pertinente all'insegnamento per il quale è proposta la nomina deve essere verificata ed accertata dal docente proponente.
- 2.3. Possono essere nominati cultori della materia solo coloro che, alla data di presentazione dell'istanza, siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente presso enti pubblici o privati, ovvero dimostrino una consolidata attività professionale e siano titolari di partita IVA, posizione contributiva nonché iscrizione al relativo albo professionale, ove richiesta per l'esercizio della specifica attività.

- 2.4. I titolari di contratti integrativi affidati dal Dipartimento e/o dalla Scuola e i collaboratori linguistici partecipano alle commissioni d'esame previa nomina a cultori della materia secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
- 2.5. Possono essere nominati cultori della materia anche docenti e ricercatori in servizio presso altri atenei.
- 2.6. Per i dottorandi di ricerca iscritti ai Corsi di dottorato presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", si fa rinvio alla vigente regolamentazione.

3. Modalità di nomina

- 3.1. Tutte le proposte di nomina a cultore devono essere dettagliatamente formulate dal proponente, titolare dell'insegnamento, attraverso la compilazione di uno specifico modulo, allegato al presente Regolamento, corredato di curriculum vitae del candidato.
- 3.2. Le proposte di nomina, indirizzate al Direttore di Dipartimento, vanno fatte pervenire presso la Segreteria del Dipartimento in tempo utile per la seduta del Consiglio convocata per la nomina dei cultori della materia e presentate di norma nei mesi di settembre e di marzo.
- 3.3. La nomina a cultore è efficace per l'intero anno accademico per il quale è proposta. È esclusa in modo assoluto la possibilità di rinnovo automatico. Per coloro che fossero già stati nominati cultori in anni accademici precedenti a quelli cui si riferisce la domanda in corso, l'istanza del professore potrà fare riferimento ad eventuale documentazione già in possesso dell'Amministrazione.

4. Attività dei cultori

- 4.1. Il cultore della materia svolge attività a titolo del tutto gratuito, in quanto essa non rientra in alcuna forma di collaborazione lavorativa. Tale attività consiste, infatti, nella volontaria partecipazione alle commissioni d'esame, in presenza e assistenza del presidente di commissione.
- 4.2. Ai cultori della materia è fatto assoluto divieto di svolgere attività didattica sostitutiva di lezioni o di esercitazioni o qualsiasi altra attività tutoria nei confronti di studenti, dentro e fuori le strutture universitarie.
- 4.3. È fatto divieto assoluto ai cultori della materia di utilizzare le strutture del Dipartimento e le relative strumentazioni per finalità e in situazioni diverse dalla partecipazione alle commissioni di esame.
- 4.4. Il docente proponente la nomina del cultore è responsabile, unitamente al cultore, dell'osservanza di quanto prescritto nel presente Regolamento.

5. Revoca e decadenza

- 5.1. La qualifica di cultore può essere revocata dal Consiglio di Dipartimento, in qualsiasi momento, nei seguenti casi:
 - 5.1.1. su istanza del docente già proponente della nomina a cultore;
 - 5.1.2. ove il cultore sia sottoposto a procedimento penale;
 - 5.1.3. qualora i requisiti dichiarati nell'istanza di nomina e nella documentazione allegata dovessero dimostrarsi non veritieri o non più sussistenti;
 - 5.1.4. nei casi di violazione delle norme di cui al presente Regolamento;

5.1.5. in tutti i casi in cui il Dipartimento dovesse ravvisare motivi d'opportunità istituzionale, di tutela della propria immagine ovvero di conflitto d'interessi tali da imporre l'immediata revoca della nomina.

5.2 La qualifica di cultore decade qualora il docente proponente perda la titolarità dell'insegnamento per il quale è avvenuta la nomina a cultore

6. Elenco dei cultori e Commissioni di esame

6.1. È istituito presso la Segreteria del Dipartimento un elenco dei cultori suddivisi per insegnamenti di afferenza e docenti proponenti.

6.2. È istituito, altresì, presso la Segreteria del Dipartimento, un elenco delle commissioni d'esame per ciascuno degli insegnamenti afferenti ai Corsi di laurea del Dipartimento. È obbligo dei presidenti di commissione prendere visione di tale elenco ed accertarsi della composizione delle proprie commissioni d'esame.